

sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnati nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A00178

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 dicembre 2023.

Definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'art. 23, che ha istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dello stesso Ispettorato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 2 e 30;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni demandate ai dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *a)*, e commi 5 e 6;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1, comma 961-*bis*, introdotto dall'art. 17-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, per le esigenze



di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ha modificato le Tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 15, che ha, tra l'altro, sostituito, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 244, recante il «Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2023, con il quale, in ragione degli incrementi organici disposti dal citato art. 1, comma 961-*bis*, della legge n. 234 del 2021, è stato rielaborato il piano programmatico pluriennale adottato con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 maggio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e, in particolare:

l'art. 35 che disciplina il Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento nell'ambito della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

l'art. 83 che disciplina il Servizio assistenza e attività sociali nell'ambito della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;

l'art. 84 che disciplina l'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato nell'ambito della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2022, recante l'individuazione dei posti di funzione assegnati, nell'ambito del Dipartimento e delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, alla data di adozione del decreto e al 1° gennaio 2027, alle qualifiche di livello dirigenziale non generale delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 28 giugno 2022, che definisce, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, l'assetto ordinativo, i compiti e le linee di dipendenza delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1° gennaio 2027;

Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 5 luglio 2023, che ha differito l'entrata in vigore del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 28 giugno 2022 - ad eccezione delle disposizioni già vigenti ai sensi dell'art. 164, comma 1, dello stesso provvedimento - fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024, conseguenti alle modifiche normative intervenute;

Considerato che sono tuttora in corso le attività conclusive del complessivo processo di revisione delle consistenze organiche ed effettive del personale contrattualizzato di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno nelle articolazioni territoriali dell'amministrazione della pubblica sicurezza, all'esito delle attività del gruppo di lavoro, istituito presso la Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 30 marzo 2023;

Ritenuta la necessità di definire l'articolazione, le competenze, la dotazione organica e le linee di dipendenza dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce l'articolazione, le competenze, la dotazione organica e le linee di dipendenza dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicu-



rezza, di seguito Ispettorato, istituito ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 2.

Compiti e linee di dipendenza dell'Ispettorato

1. L'Ispettorato assicura, conformemente alle direttive e alle linee di indirizzo impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per il tramite della Segreteria del Dipartimento, in relazione alle priorità del Dipartimento della pubblica sicurezza, le attività di direzione, coordinamento e controllo dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno.

2. L'Ispettorato, da cui dipendono funzionalmente i Centri nazionali Fiamme Oro dislocati sul territorio, svolge anche attività di supporto al Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.

3. All'Ispettorato è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.

4. L'Ispettorato svolge le funzioni di cui al comma 1 in stretto raccordo con:

a) la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, per gli aspetti connessi alla predisposizione della pianificazione annuale e pluriennale dei fabbisogni della Polizia di Stato;

b) la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, per gli aspetti amministrativo-contabili relativi alle attività di propria competenza;

c) le altre Direzioni centrali e uffici equiparati del Dipartimento, per gli aspetti di specifica competenza, nonché con le altre articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 3.

Articolazione dell'Ispettorato

1. In relazione allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, l'Ispettorato è articolato in:

- a) Ufficio affari generali;
- b) Servizio tecnico-gestionale;
- c) Servizio assistenza e attività sociali;
- d) Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato.

Art. 4.

Ufficio affari generali

1. L'Ufficio affari generali provvede alla gestione delle risorse umane dell'Ufficio ed al coordinamento della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Ispettorato; assicura il coordinamento interno; cura gli affari generali; garantisce il raccordo con gli uffici di cui all'art. 2, comma 4; cura le relazioni esterne e il cerimoniale, in raccordo con l'Ufficio IV - Relazioni esterne, cerimoniale e studi storici della Segreteria del Dipartimento; cura le relazioni con le organizzazioni sindacali per le questioni attinenti alle funzioni affidate all'Ispettorato; cura la gestione delle risorse strumentali dell'Ispettorato; predispone i contributi unitari per gli atti normativi e di amministrazione generale; svolge la funzione di referente per il sindacato ispettivo; provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; garantisce la funzionalità del sistema informatico e telematico; svolge attività di supervisione e coordinamento interno sugli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. All'Ufficio affari generali è preposto un vice questore o vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 5.

Servizio tecnico-gestionale

1. Il Servizio tecnico-gestionale assicura il supporto strumentale alle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Ministero dell'interno, nonché agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; cura, altresì, il monitoraggio e la gestione di strutture, beni e servizi dei predetti uffici, nonché l'organizzazione e l'uniformità di indirizzo delle attività tecnico-gestionali espletate dalle dipendenti divisioni, nell'ambito dei settori motorizzazione, telecomunicazioni, informatica, impianti tecnici, infrastrutture, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali, casermaggio e armamento; cura la gestione delle risorse umane.

2. In relazione ai suddetti compiti, il Servizio svolge, altresì, attività di pianificazione dei fabbisogni, di approvvigionamento di beni e servizi, nonché di affidamento di lavori, attraverso l'attivazione delle procedure previste dalle normative vigenti.

3. Il Servizio è organizzato gerarchicamente e si articola nelle seguenti tre Divisioni:

a) 1^a Divisione, con competenza in materia di: monitoraggio delle esigenze e assegnazione dei veicoli alle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento e agli altri uffici di specifica competenza; adempimenti tecnico-gestionali per il mantenimento in esercizio del parco veicolare, delle attrezzature e degli impianti in dotazione, con approvvigionamento di carburanti, ricambi e accessori occorrenti per le relative manutenzioni; gestione di tutti i servizi connessi al funzionamento e



all'impiego dei veicoli amministrati, ivi compresa l'infortunistica; rendicontazione contabile dei materiali di motorizzazione detenuti per debito di vigilanza; monitoraggio finalizzato alla programmazione degli acquisti e alla distribuzione territoriale delle autovetture in uso alle autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle autovetture protette destinate a servizi di tutela e protezione; monitoraggio, pianificazione e organizzazione dei servizi di trasporto finalizzati al soddisfacimento delle esigenze logistiche degli uffici amministrati; coordinamento degli autisti impiegati in servizi di rappresentanza in occasione degli eventi di rilievo istituzionale; gestione dei servizi erogati dall'Auto-drappello del Dipartimento; gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

b) 2^a Divisione, con competenza in materia di: monitoraggio delle esigenze, assegnazione, installazione, gestione e manutenzione delle dotazioni informatiche e tecnologiche; gestione delle centrali telefoniche e dei servizi di telefonia fissa; gestione dei servizi di telefonia mobile; cablaggi per le reti di comunicazione; installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnici e degli apparati tecnologici; approvvigionamento, accettazione, custodia, movimentazione, gestione, rendicontazione contabile e patrimoniale, valutazioni di stato d'uso, dismissione e alienazione delle apparecchiature informatiche, di apparati tecnologici, di materiali per le telecomunicazione e dei dispositivi in carico contabile; gestione tecnica del Centro situazioni della Segreteria del Dipartimento; supporto tecnico all'organizzazione degli eventi di rilievo istituzionale; realizzazione e gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza/antintrusione, controllo accessi e tecnologici posti a presidio degli uffici amministrati; implementazione e gestione di impianti per l'alimentazione assoluta e privilegiata erogata per i servizi di telecomunicazioni; gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

c) 3^a Divisione, con competenza in materia di: monitoraggio sulla rispondenza delle sedi in uso al Dipartimento alle esigenze funzionali del Dipartimento stesso; acquisizione delle informazioni e predisposizione del piano di programmazione degli interventi per le infrastrutture; predisposizione degli atti di assegnazione e revoca degli spazi in uso alle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento; predisposizione dei decreti di assegnazione e revoca degli alloggi individuali di servizio connessi all'incarico e assegnazione degli alloggi collettivi per le esigenze funzionali del Dipartimento e per gli altri uffici privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; tenuta della documentazione tecnico-amministrativa inerente agli immobili, sia demaniali che privati, direttamente gestiti; pareri su progetti e documentazione tecnica relativi a interventi su immobili destinati o da destinare a sedi del Dipartimento; cura delle attività tecniche connesse alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi per le esigenze del Dipartimento; gestione tecnica, attivazione e controllo degli interventi manutentivi e conservativi sugli immobili in uso al Dipartimento, ivi compresi gli alloggi di servizio del Dipartimento; controllo e verifica degli adempimenti contrattuali inerenti alla corretta gestione tecnica delle strutture private in uso al Dipartimento; supporto ai datori di lavoro per gli adempimenti inerenti alla tutela della

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso le Direzioni centrali e gli uffici di livello equiparato del Dipartimento e gli altri uffici privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; rilevazione del fabbisogno, programmazione ed assegnazione di arredi, altri beni mobili di casermaggio, materiali di vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e armamento per le esigenze funzionali delle Direzioni centrali e uffici equiparati del Dipartimento e degli altri uffici privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; gestione del magazzino V.E.C.A. e tenuta dei relativi stati contabili e patrimoniali; gestione dell'armamento di reparto e dell'armamento individuale per le esigenze funzionali degli uffici amministrati; gestione del contenzioso nelle materie di competenza. In relazione ai suddetti compiti, il servizio svolge attività di approvvigionamento di beni e servizi ed esecuzione dei lavori di manutenzione.

4. Al Servizio tecnico-gestionale è preposto un dirigente superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Alla 1^a Divisione è preposto un primo dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Alla 2^a e alla 3^a Divisione sono preposti primi dirigenti della carriera dei funzionari tecnici di polizia.

5. Al Servizio tecnico-gestionale sono assegnati un vice questore o vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché undici direttori tecnici superiori o direttori tecnici capo della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in qualità di coordinatori di attività complesse.

6. Per l'organizzazione e l'uniformità di indirizzo delle attività tecnico-gestionali di cui al comma 1, il Servizio si raccorda con la Direzione centrale dei servizi tecnologici e della gestione patrimoniale.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il Servizio può, altresì, provvedere, su autorizzazione del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a specifiche esigenze logistiche degli uffici territoriali.

8. Il servizio provvede, infine, ad ogni ulteriore attività complementare che si renda necessaria per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1.

Art. 6.

Servizio assistenza e attività sociali

1. Il Servizio assistenza e attività sociali cura le attività assistenziali e sociali in favore del personale della Polizia di Stato, in servizio e collocato a riposo, e dei relativi familiari, nonché le attività di supporto al Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 244.

2. Il Servizio assistenza e attività sociali è organizzato gerarchicamente e si articola in tre Divisioni:

a) 1^a Divisione, con competenza in materia di: affari generali del Servizio; gestione delle risorse umane e strumentali del servizio; archivio e gestione dei flussi documentali, anche informatici, del Servizio; cura gli affari del contenzioso nelle materie di competenza della



Divisione; procedimenti per il riconoscimento di vittima del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo nei riguardi degli appartenenti alle Forze di polizia e alle polizie municipali e delle persone che, legalmente richieste, hanno prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché conseguenti provvedimenti per l'erogazione delle speciali elargizioni e degli assegni vitalizi; procedimenti per il riconoscimento di deceduto in servizio nei riguardi degli appartenenti alle Forze di polizia; interventi di assistenza individuale quali contributi economici e spese funerarie in favore dei dipendenti della Polizia di Stato, in servizio e collocati a riposo, e dei relativi familiari; piani di assistenza a sostegno degli orfani e dei figli dei dipendenti affetti da gravi patologie ad andamento cronico; borse di studio, viaggi di studio all'estero e asili nido;

b) 2^a Divisione, con competenza in materia di: procedure di gara e contratti relativi ai centri ricreativi della Polizia di Stato permanenti e stagionali, per i bar e i distributori automatici degli uffici territoriali della Polizia di Stato e per garantire il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile e tutela legale del personale della Polizia di Stato, con le connesse attività di gestione; gestione del patrimonio immobiliare del Fondo di assistenza e assolvimento, quale editore del periodico ufficiale della Polizia di Stato «Poliziamoderna», delle procedure di gara nelle materie di competenza; acquisto di arredi destinati all'allestimento delle «zone benessere»; convenzioni per agevolazioni in favore del personale della Polizia di Stato, nonché per l'elevazione culturale e il benessere dello stesso; cura degli affari del contenzioso nelle materie di competenza della Divisione; gestione dei rapporti con l'Ufficio del Cappellano coordinatore nazionale ai fini dell'attuazione dell'Intesa per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato; affari giuridici; attività di supporto per la gestione del Fondo di assistenza;

c) 3^a Divisione, con competenza in materia di: adempimenti relativi alla gestione degli stanziamenti assegnati sui capitoli del bilancio dello Stato di competenza; adempimenti relativi alla gestione delle risorse finanziarie del Fondo di assistenza, al controllo di gestione del medesimo Ente, alla contabilità fiscale e alla tenuta dell'inventario dei beni mobili; predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale del Fondo di assistenza; attività di supporto al dirigente della Divisione nella sua qualità di Segretario del Fondo di assistenza.

3. Al Servizio assistenza e attività sociali è preposto un dirigente superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia al quale il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza può delegare l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 244. Alla 1^a e alla 2^a Divisione sono preposti primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Alla 3^a Divisione è preposto un dirigente di seconda fascia dell'Area I dell'amministrazione civile dell'interno.

4. Al Servizio assistenza e attività sociali sono, altresì, assegnati cinque vice questori o vice questori aggiunti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché un direttore tecnico superiore o direttore tecnico capo della carriera dei funzionari tecnici di polizia, in qualità di coordinatori di attività complesse.

Art. 7.

Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato

1. L'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato cura la direzione, la gestione e il coordinamento delle attività delle Fiamme Oro, di livello nazionale e internazionale, dettando le linee strategiche e di indirizzo per la promozione dell'attività sportiva finalizzata all'alto livello, olimpica e paralimpica, nonché di quella volta al benessere del personale; cura, altresì, i rapporti con il CONI, con le Federazioni e con altri enti o organizzazioni sportive, nonché con gli sponsor; provvede all'organizzazione dei corsi con finalità sportive attraverso le Sezioni giovanili Fiamme Oro; fornisce consulenza tecnica in materia di riqualificazione, potenziamento ed equipaggiamento degli impianti sportivi a disposizione della Polizia di Stato. Cura, inoltre, la predisposizione di contributi per gli atti di sindacato ispettivo parlamentare e per gli atti normativi e di amministrazione generale, nonché per gli affari del contenzioso nello specifico settore, gli affari generali dell'Ufficio, la gestione delle risorse umane e strumentali e delle relazioni sindacali dell'Ufficio, nonché la tenuta dell'archivio.

2. Tali compiti sono assolti anche con la gestione amministrativa e contabile dei fondi erogati dagli enti sportivi, con l'approvvigionamento di abbigliamento e materiale sportivo, nonché con la programmazione dei concorsi, in raccordo con il competente Servizio della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, riservati agli atleti olimpici e paralimpici.


3. All'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato è preposto un primo dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed è, altresì, assegnato un vice questore o vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con funzioni di vice direttore.

Art. 8.

Dotazione di personale e di risorse strumentali e finanziarie

1. L'Ispettorato acquisisce, per l'immediata operatività, le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza precedentemente deputate ad assolvere ai compiti di cui all'art. 2, comma 1, che permangono nelle sedi attualmente assegnate.

2. La definizione della dotazione del personale della Polizia di Stato, con esclusione delle qualifiche dirigen-



ziali, già individuate per ogni articolazione interna nel presente provvedimento, sarà oggetto di separato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, da adottarsi, secondo le esigenze di funzionalità, all'esito del complessivo processo di revisione degli organici delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La definizione della dotazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno, secondo le esigenze di funzionalità, sarà oggetto di separato decreto da adottarsi all'esito del complessivo processo di revisione di tali organici presso le articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 9.

Norme finali e di attuazione

1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi venti giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei conti.

2. Dalla data di entrata in vigore, il Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e il Servizio assistenza e attività sociali e l'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato cessano di operare alle dipendenze delle rispettive Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e dalla stessa data costituiscono articolazioni del nuovo Ispettorato, con le relative dotazioni di personale, di beni strumentali e di mezzi.

3. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvede, altresì, alle eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Art. 10.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il Ministro: PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 51

24A00179

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2024.

Modificazioni al decreto 5 dicembre 2011, recante: «Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*Electronic Chart Display and Information System - ECDIS*) - livello operativo». (Decreto n. 1/2024).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti;

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli *standard* di addestramento certificazione e tenuta della guardia (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

Vista la risoluzione IMO MSC.232(82) «Revisione degli *standard* di prestazioni dei sistemi di informazioni e di cartografia elettronica - E.C.D.I.S.» adottata il 5 dicembre 2006;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Vista la regola I/12 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa ai requisiti di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami, e tenuto conto delle linee guida di cui alla sezione B-I/12 del predetto codice;

Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Visto il modello di corso n. 1.27, pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), concernente l'addestramento all'uso del sistema di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica E.C.D.I.S.

Viste le regole V/19 e V/27 della Convenzione Solas, così come emendata;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;

